



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALL'ECOLOGIA
SETTORE ECOLOGIA - UFFICIO PARCHI E RISERVE NATURALI

Legge Regionale n. 19/1997
"Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella
Regione Puglia"

Documento d'indirizzo per l'istituzione delle aree naturali protette:
Parco Regionale Lama S. Giorgio e Giotta
A6 - LAMA SAN GIORGIO)

AGGIORNAMENTO

Allegato alla procedura di preconferenza.
Redatto ai sensi dell'art. 22 comma 1, Legge 394/91

Regione Puglia
Parco Regionale
Aggiornamento

Filippo Caricani
[Signature]

Settembre 2007

DOCUMENTO D'INDIRIZZO PER L'ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE
Parco Regionale Lama S. Giorgio e Giotta
A6 - LAMA SAN GIORGIO (TRIGGIANO)

1. SCHEDA DESCRITTIVA

Denominazione proposta

Parco regionale Lama San Giorgio e Giotta

Denominazione di partenza (schede identificative L.R. 19/97)

A6 - LAMA SAN GIORGIO (TRIGGIANO)

Classificazione proposta

Parco Regionale

Ubicazione

Provincia:

BARI

Comuni:

Triggiano, Bari, Casamassima, Noicattaro, Rutigliano, Sammichele, Gioia del Colle

Comunità Montana:

Murgia Sud Orientale

Superficie della perimetrazione provvisoria

Superficie totale: circa ha

- Zona centrale ha
- Fascia di Protezione ha

Rappresentazione della perimetrazione provvisoria

Carta in scala 1: _____

7. PERIMETRO E SUPERFICIE

Perimetri Proposti

A seguito di incontri tecnici, avviati in data 18.07.2002, dall'Ufficio Parchi e R. N. della Regione Puglia, le diverse amministrazioni comunali interessate all'istituenda area protetta, sono pervenute ad una intesa (nota del Comune di Triggiano prot. n. 1058 del 16.01.2003) che riguarda le Amministrazioni Comunali di Bari, Triggiano, Noicattaro, Rutigliano, Sammichele di Bari e Casamassima e che ha ricevuto manifestazione di interesse da parte dell'Amministrazione comunale di Gioia del Colle.

Nell'ambito di tale intesa:

- è stato definito un possibile perimetro per l'area della Lama S. Giorgio;
- è stata richiesta l'inclusione nell'ambito dell'area protetta anche dell'area di Lama Giotta;
- è stato individuato quale perimetro di riferimento per quest'ultima area quello definito nell'ambito dell'integrazione realizzata per quest'area nell'ambito degli Studi di Pianificazione e gestione delle aree naturali protette ex L.R. 19/97. P.O.P. 97/99 misura 7.3.9.

Un primo ciclo di preconferenze si è concluso nel 2003 con l'individuazione di un parco naturale esteso su:

- l'intera asta fluviale della lama S. Giorgio dall'area di Monte Rotondo in agro di Gioia del Colle sino alla foce presso la frazione di S. Giorgio a Mare;

- sulla porzione terminale della Lama Giotta dall'agro di Noicattaro sino alla foce presso la frazione di Torre a Mare.

Nel corso della Conferenza dei Servizi tenutasi in data giugno 2007, convocata ai sensi dell'art.6 della LR19/97 come modificata dalla LR 22/06, la individuazione dell'area è stata sostanzialmente confermata dagli enti interessati.

11. MISURE DI SALVAGUARDIA

Dal momento dell'adozione dello schema di disegno di legge di cui al comma 3 dell'art .6 della L.R. 19/97 sono applicate le sottoelencate misure di salvaguardia.

Le norme generali di tutela fino all'approvazione della legge istitutiva sono:

1. Sull'intero territorio del Parco **Regionale naturale " Lama San Giorgio e Giotta"** oltre al rispetto delle norme di tutela del territorio e dell'ambiente previste dalle vigenti leggi nazionali e regionali, è fatto divieto di:

- a) aprire nuove cave;
- b) esercitare l'attività venatoria: sono consentiti, su autorizzazione dell'Ente di gestione, gli interventi di controllo delle specie previsti dall'art.11, comma 4, della Legge 6 dicembre 1991, n.394, ed eventuali prelievi effettuati a scopo di ricerca e di studio
- c) alterare e modificare le condizioni di vita degli animali;
- d) raccogliere o danneggiare le specie vegetali spontanee, ad eccezione degli interventi a fini scientifici e di studio preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione: sono comunque consentite le operazioni connesse alle attività agro-silvo-pastorali;
- e) asportare minerali e materiale d'interesse geologico, fatti salvi prelievi a scopi scientifici preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione;
- f) introdurre nell'ambiente naturale specie faunistiche e floristiche non autoctone;
- g) effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;
- h) apportare modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici ovvero tali da incidere sulle finalità di cui al precedente articolo 2;
- i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;
- j) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agro-silvo-pastorali e delle attività di fruizione naturalistica;
- k) aprire discariche.

2. Fino all'approvazione del Piano di cui all'articolo 12 della L. 394/91 è fatto divieto di:

- a) costruire nuovi edifici od opere all'esterno dei centri edificati così come delimitati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n.865. Per gravi motivi di salvaguardia ambientale il divieto è esteso anche all'area edificata compresa nel perimetro indicato;
- b) mutare la destinazione dei terreni, fatte salve le normali operazioni connesse allo svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle attività agricole, forestali e pastorali;
- c) effettuare interventi sulle aree boscate e tagli boschivi senza l'autorizzazione dei competenti Uffici dell'Assessorato regionale agricoltura e foreste.

3. Fino all'approvazione del Piano territoriale del **Parco Regionale naturale "Lama San Giorgio e Giotta"** l'Ente di gestione del Parco può concedere deroghe ai divieti di cui al punto 11.2 lettere a) e b), **limitatamente alle zone 2** ed esclusivamente in funzione dell'attività agro-silvo-pastorale. A tal fine, potranno essere realizzati interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici rurali esistenti nella misura massima del 15% della loro superficie utile, previa valutazione e approvazione di apposito Piano di Miglioramento Aziendale redatto a norma del Reg. C.E. 1257/99 e sue applicazioni e modifiche.

L'Ente di gestione potrà altresì consentire su tutto il territorio del Parco interventi di adeguamento di tipo tecnologico e/o igienico-sanitario connessi all'applicazione delle normative vigenti in materia agro-zootecnica nonché interventi necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli impianti relativamente a quanto previsto in materia igienico-sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche.

In funzione della priorità dell'incolumità delle popolazioni e della salute l'Ente di gestione potrà, di concerto con l'Autorità di Bacino della Puglia, concedere deroghe alle norme di salvaguardia per interventi necessari al rispetto delle NTA del PAI e all'adeguamento igienico-sanitario in funzione della problematica del recapito finale dei reflui dei centri urbani citati.

Sono comunque fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti e del PAI ove più restrittive.

Nelle aree esterne ai centri edificati dovranno essere utilizzate e/o rispettate le tipologie edilizie e le tecnologie costruttive della tradizione storica locale e non dovranno verificarsi interferenze con alcuno dei valori naturalistici ed ambientali presenti nell'area.

Sull'intero territorio del Parco è consentita la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti, di restauro e di risanamento conservativo, ai sensi delle lettere a), b) e c) dell'articolo 3, comma 1, del D.p.r. 6 giugno 2001 n. 380; interventi di demolizione senza ricostruzione.

Le deroghe di cui al presente articolo, nella fase transitoria, fino all'effettivo funzionamento del Consorzio di gestione di cui all'art., sono rilasciate dall'Ufficio Parchi e Riserve Naturali della Regione Puglia di cui all'art. 23 della L.R. 19/97.

4. Sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali ad eccezione dei diritti esclusivi di caccia o di altri usi civici di prelievo faunistico che sono liquidati dal competente commissario per gli usi civici, ad istanza dell'Ente di gestione.

Nel contesto della regolamentazione dell'uso del territorio di parco naturale una particolare attenzione deve essere posta all'intero corso della Lama S. Giorgio classificata quale "alveo fluviale in modellamento attivo" ai sensi delle NTA del Piano stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI). Conseguentemente a tale classificazione le aree contermini all'alveo rientrano in quelle classificabili come "aree golenali" e "fasce di pertinenza fluviale" (art. 6 e 10 delle NTA del PAI) e alcune porzioni di territorio sono classificate come "aree a pericolosità idraulica" (art. 7, 8 e 9 delle NTA).

La lama è inoltre individuata quale recapito finale dei reflui dei centri urbani di Putignano, Gioia del Colle, Sammichele di Bari, Casamassima e Acquaviva delle Fonti. Tale indicazione potrà comportare il manifestarsi di problemi di natura igienico-sanitaria che richiederanno interventi ed opere adeguati.

Dalle osservazioni sopra riportate, in funzione della priorità dell'incolumità e della salute pubblica risulta necessario prevedere deroghe alle norme di salvaguardia per quegli interventi necessari al rispetto delle NTA del PAI e all'adeguamento igienico-sanitario in funzione della problematica del recapito finale dei reflui dei centri urbani citati.

In ogni caso le opere e gli interventi previsti dovranno essere opportunamente concordati tra l'Autorità di Bacino della Puglia e l'Ente di Gestione dell'area naturale protetta.

Criteri di zonizzazione

E' individuata una **zona 1**, di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e storico-culturale nella quale è considerato prevalente l'interesse di protezione ambientale. E' altresì individuata una **zona 2**, di interesse naturalistico, paesaggistico e storico-culturale in cui all'interesse della protezione ambientale si affianca quello della conversione delle attività produttive verso un modello di sostenibilità e di riduzione dell'impatto ambientale.

Sono criteri di riferimento nell'individuazione della **zona 1** (zona centrale) la presenza di:

- formazioni boschive;
- formazioni di macchia mediterranea, gariga, pseudosteppa ed ogni altra superficie di vegetazione spontanea;
- aree soggette a vincoli architettonici, storici ed archeologici;
- aree di particolare rilevanza paesaggistica;
- aree interessate dall'asta, dal letto, dalle sponde e dal ciglio delle lame;
- altre aree necessarie a determinare continuità ambientale e funzionalità ecologica.

Sono criteri di riferimento nell'individuazione della **zona 2** le aree in cui i caratteri di cui al punto precedente appaiono meno marcati e vi si aggiunge la presenza di:

- aree urbanizzate;
- abitazione ed edifici rurali;
- aree agricole;
- zone artigianali e/o industriali;
- aree di estrazione anche se dismesse;

12. INDICAZIONI PER L'ENTE DI GESTIONE

Si propone di costituire un Consorzio di Gestione partecipato dai diversi enti locali e territoriali interessati, così come previsto dalla legge regionale 19/97, al fine di dare adeguata rappresentanza agli enti territorialmente coinvolti.